

N. R.G.E. 80/2018



## TRIBUNALE ORDINARIO FIRENZE

## IMMOBILIARE

Il Giudice dott. Giovanna Mazza,  
a scioglimento della riserva trattenuta all'udienza del 9.01.2024  
visti gli atti di causa ed esaminati i documenti prodotti

In merito al controllo circa l'applicazione dei principi di cui alla sentenza delle SS Unite della Corte di Cassazione 9479/2023 si rileva che:

La [REDACTED] agisce in via esecutiva ai danni di [REDACTED] (quale debitore principale) e [REDACTED] (quale terza datrice di ipoteca) in virtù di CONTRATTO DI MUTUO AGRARIO garantito da ipoteca volontaria concessa dai sig.ri [REDACTED] su tutti i beni ubicati in Certaldo e per tale titolo è possibile procedere nell'esecuzione con lo svolgimento delle operazioni di vendita. In merito all'intervento dello stesso creditore in forza DECRETO INGIUNTIVO in virtù del quale è stata iscritta una seconda ipoteca giudiziale sui medesimi beni ubicati in Certaldo è necessario concedere il termine per l'avviso al debitore ex art. 650 c.p.c.;

In merito al creditore [REDACTED] il titolo esecutivo risulterebbe fondato su un decreto ingiuntivo non opposto emesso in forza di un contratto di mutuo fondiario per cui allo stato non si ritengono applicabili i principi della sentenza SS Unite N. 9470/2023;

Per quanto riguarda i creditori intervenuti [REDACTED] e [REDACTED] non risultano depositati in atti i relativi contratti, ma vista la relazione del delegato, si ritiene che anche per detti creditori sia necessario procedere alla notifica dell'avviso ex art. 650 c.p.c. trattandosi di titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo non opposto e fondato sulla richiesta di pagamento compensi per prestazioni professionali.

Dato atto della estensione del pignoramento della particella 52 (relativamente al lotto 2) rimasta esclusa dal precedente pignoramento nell'esecuzione n. 80/2018;

ritenuto che [REDACTED] provvedeva al pignoramento della particella mancante instaurando l'esecuzione n. 225/2023;

ritenuto che le procedure sono state riunite;

rilevato che la questione sollevata dal delegato in merito alla omessa trascrizione della accettazione da parte di [REDACTED] dante causa dell'esecutato, dell'eredità di [REDACTED] deceduta il

[REDACTED] medesimo devoluta in forza del testamento pubblico trascritto il 17/01/1070 (v.

certificazione notarile) non costituisca una mancanza di rilievo, stante che risale a ben oltre il ventennio;

Per quanto sopra DISPONE che il delegato prosegua nelle operazioni di vendita dell'intero compendio pignorato a seguito dell'estensione del pignoramento e della riunione delle procedure N. 80/2018 e N. 225/2023, ordinando la notifica dell'avviso ex art. 650 c.p.c., come da separato provvedimento, per i creditori interessati dall'applicazione della sentenza N. 9470/2023

Ritiene irrilevante la trascrizione dell'accettazione dell'eredità che risulti risalente nel tempo ad oltre il ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento.

Manda la cancelleria per le comunicazioni di rito

Firenze, 27/01/2024

Il Giudice  
dott. Giovanna Mazza